

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 179

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Relatore ALBANO)*

*approvata nella seduta del 31 gennaio 2017*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE INTEGRATE  
SULLE AZIENDE AGRICOLE E CHE ABROGA I REGOLAMENTI  
(CE) n. 1166/2008 E (UE) n. 1337/2011 (COM (2016) 786 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 2017**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011,

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente in data 24 gennaio 2017;

premesso che:

la proposta di regolamento in esame mira a stabilire un quadro comune di riferimento per le statistiche europee sulle aziende agricole, prevedendo l'integrazione delle informazioni relative alle strutture con altre informazioni quali i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale e gli aspetti agroambientali;

considerato che informazioni complete e attendibili su imprese, PMI e microimprese che operano nel settore dell'agricoltura sono indispensabili per progettare, attuare e monitorare la politica agricola e le azioni per lo sviluppo rurale;

rilevato che la coerenza e la comparabilità dei dati e l'uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l'elaborazione delle statistiche agricole europee, in particolare per l'efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione e per la qualità dei risultati ottenuti;

verificato che la proposta di regolamento appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si sottolinea l'importanza di un adeguato contributo europeo a copertura dei costi diretti necessari per l'adeguamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici;

si evidenzia l'esigenza di ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico delle microimprese, che potrebbero non disporre delle risorse strumentali e organizzative necessarie per fare fronte a rilevazioni frequenti ed eccessivamente dettagliate;

si rileva la necessità di selezionare i contenuti delle rilevazioni statistiche in modo funzionale all'obiettivo di elaborare azioni più mirate e incisive in materia di politica agricola, che tengano conto in via prioritaria dei bisogni dei produttori e dei consumatori dell'Unione europea;

si auspica, infine, che il potere della Commissione europea di adottare gli atti delegati sia conferito per un arco di tempo determinato, ad esempio di cinque anni, anziché per un periodo indeterminato.

**PARERE**  
**DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: LIUZZI)

24 gennaio 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta costituisce la prima tappa della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 ed oltre (elaborata nel 2015), consistente in un regolamento sulle statistiche integrate sulle aziende agricole, a cui seguirà la seconda fase con un regolamento quadro sulle statistiche di *input* e *output* nell'agricoltura. L'obiettivo della Strategia è quello di razionalizzare il Sistema europeo di statistiche agricole (*European Agricultural Statistics System* EASS) e rendere il processo di rilevazione dei dati più efficiente e pertinente, al fine di assicurare a lungo termine la comparabilità e la coerenza dei dati relativi all'agricoltura, e di soddisfare la necessità di disporre di statistiche affidabili ed esaustive per le esigenze rinnovate dei responsabili politici, dell'impresa e dei cittadini;

considerato che l'iniziativa contribuisce al programma statistico europeo 2013-2017 con la raccolta e produzione più efficiente e pertinente di dati in materia di occupazione, crescita, investimenti, politiche di prevenzione e mitigazione in agricoltura, cambiamenti climatici, azioni nei settori della bioenergia e dell'ambiente, oltre ad offrire una comprensione approfondita rispettivamente dei flussi, degli sviluppi e dei rischi nel settore dell'alimentazione a livello mondiale;

rilevato che, in base all'ampia consultazione pubblica svolta, risulta che l'attuale sistema di produzione di statistiche europee a livello di famiglie e aziende agricole, basato sui regolamenti (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, non soddisfa le nuove esigenze di dati, derivanti principalmente dai nuovi sviluppi in agricoltura, dalla revisione della legislazione, dai mutamenti delle priorità politiche e in particolare dalla recente riforma della PAC, perchè non è integrato con gli altri atti legislativi e non è sufficientemente flessibile per soddisfare tempestivamente le nuove esigenze. Inoltre, l'aumento delle esigenze di dati, unitamente alla continua riduzione di risorse, rende più onerosa la rilevazione e fornitura degli stessi, soprattutto per le piccole e medie imprese, e richiede pertanto un'opera di semplificazione e di riduzione degli oneri. In ogni caso, è necessario

stabilire una nuova serie di indagini statistiche, dal momento che l'ultima indagine prevista dal citato regolamento (CE) n. 1166/2008 è quella del 2016;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 4 della proposta permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi e le nuove fonti di dati. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sui pagamenti diretti agli agricoltori, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, dallo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e dai registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonché da qualsiasi altra fonte di dati, purché le informazioni siano almeno della stessa qualità di quelle ottenute dalle indagini statistiche e ne abbiano informato preventivamente la Commissione (Eurostat);

l'articolo 5 stabilisce la raccolta dei dati strutturali di base delle aziende agricole, specificati nell'allegato III, per, l'anno 2020 sotto forma di censimento, mentre per gli anni 2023 e 2026 sotto forma di indagini campionarie. Inoltre, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti di esecuzione e atti delegati per la precisazione o l'integrazione dell'allegato III;

l'articolo 7 stabilisce la raccolta dei dati sulle tematiche dei moduli di cui all'allegato IV, sempreché superino determinate soglie di rilevanza, concernenti «Manodopera e altre attività remunerative», «Sviluppo rurale», «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti», «Irrigazione», «Pratiche di gestione del suolo», «Macchinari e impianti», «Frutteto», «Vigneto». Anche per l'allegato IV la Commissione europea ha il potere di adottare atti di esecuzione e atti delegati per precisarne o integrarne i contenuti;

l'articolo 9 innova il sistema attuale conferendo alla Commissione europea il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, la fomitura occasionale (*ad hoc*), da parte degli Stati membri, di determinate informazioni;

l'articolo 13 specifica il contributo massimo dell'Unione europea, finalizzato a coprire non più del 75 per cento dei costi ammissibili connessi con la rilevazione dei dati di base e dei moduli per il 2020, che per Italia, Polonia e Romania è fissato a 4 milioni di euro, mentre per gli altri Stati membri è fissato a livelli inferiori, fino alla soglia più bassa di 300.000 euro. Per le rilevazioni campionarie del 2023 e 2026, il contri-

buto è ridotto della metà. Si tratta di contributi pari a quelli già previsti dal vigente regolamento (CE) n. 1166/2008. Per le nuove rilevazioni *ad hoc*, è prevista una copertura, da parte dell'Unione europea, fino al 90 per cento dei costi ammissibili,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede, nell'ambito delle disposizioni generali del Trattato, la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione europea. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee presenti i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo della proposta è quello di migliorare e razionalizzare il sistema di rilevazione statistica relativo alle aziende agricole, integrando i diversi strumenti legislativi europei esistenti e assicurando la coerenza e la comparabilità dei dati rilevati nei diversi Stati membri, che solo un intervento a livello europeo può consentire di ottenere. Sono quindi rispettati i due parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto;

anche il principio di proporzionalità appare pienamente rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo. Gli interventi normativi, che prevedono un ampliamento e un aggiornamento del sistema di rilevazione statistica in agricoltura, attraverso misure di razionalizzazione, non sembrano prevedere eccessivi oneri aggiuntivi, né di carattere amministrativo, né di natura finanziaria.

In particolare, in base alla valutazione d'impatto che accompagna la proposta, sono previsti circa 26 milioni di euro di costi diretti a carico dei portatori di interesse, relativi all'iniziale adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici, ma sul medio-lungo termine le azioni proposte dovrebbero diminuire gli oneri, in quanto sarà sottoposto a indagine quasi un quinto di aziende in meno, con un risparmio di 56 milioni di euro sul costo totale stimato in 320 milioni di euro.

In sede di consultazione è, infatti, emerso come l'onere di fornire i dati sia percepito come eccessivo e, in riferimento ai costi diretti a carico dei portatori di interesse, relativi all'iniziale adattamento ai nuovi sistemi statistici e tecnici, la proposta è volta a ridurre l'onere per le microimprese e le PMI istituendo soglie minime più elevate per la partecipazione alle indagini statistiche.



